

BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE.

INDICE:

- ART. 1 – OGGETTO
- ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI
- ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE
- ART. 4 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI
- ART. 5 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI
- ART. 6 - PERSONALE
- ART. 7 - DURATA E RECESSO
- ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE
- ART. 9 – PROVENTI CONTRAVVENZIONALI
- ART. 10 – PATRIMONIO E BENI STRUMENTALI
- ART. 11 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA
- ART. 12 - CONTROVERSIE
- ART. 13 - NORMA DI RINVIO
- ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

L'anno duemiladodici, addì xxx del mese di xxxxx con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza (CF 92017440030), nella persona del sig. Alessio Lorenzi, nato a Domodossola (VB) il 03.04.1974 non in proprio ma nella sua qualità di Presidente facente funzioni, domiciliato per la qualifica presso la Sede dell'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza, il quale dichiara di intervenire nell'interesse dell'Ente che rappresenta, .

Il Comune di Baceno (CF 00422770032), nella persona di Rodolfo Signorini, nato a Valmarchirolo (VA), il 29.04.1949 non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale dichiara di intervenire nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Il Comune di Crodo (CF 00422760033), nella persona di Rodolfo Corda, nato a Cles (TN) il 21.09.1951 non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale dichiara di intervenire nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Il Comune di Crevoladossola (CF 00421680034), nella persona di Giovanni Rondinelli, nato a Calvera (PZ) il 16.02.1970 non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale dichiara di intervenire nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Il Comune di Formazza (CF 00422780031), nella persona di Luigi Antonietti, nato a Formazza il 15.11.1937 non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale dichiara di intervenire nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Il Comune di Montecrestese (CF 00438300030), nella persona di Angelo Tanferani, nato a Montecrestese (VB) il 30.08.1949 non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale dichiara di intervenire nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Il Comune di Premia (CF 00422790030), nella persona di Fausto Braitto, nato a Domodossola (VB) il 15.12.1948 non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale dichiara di intervenire nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Il Comune di Trasquera (CF 83002830038), nella persona di Geremia Magliocco, nato a xxxxx (VB) il non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale dichiara di intervenire nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Il Comune di Varzo (CF 00270210032), nella persona di Romano Gaetano, nato a xxxxx (VB) il xxxx non in proprio ma nella sua qualità di Vice Sindaco, domiciliato per la qualifica presso la propria Sede municipale, il quale dichiara di intervenire nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

PREMESSO CHE

L'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza si è dotata di proprio Statuto attraverso il quale, ai sensi delle finalità di cui all'art. 2, persegue la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo del territorio delle Valli Antigorio Divedro Formazza, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.

L'Unione dei Comuni, in virtù dello statuto di cui sopra, ha tra gli obiettivi prioritari di cui all'art. 3 la promozione dello sviluppo socio economico del territorio dei Comuni di appartenenza, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici alla realizzazione di strutture di interesse generale, alla qualità della vita delle popolazioni montane per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona.

Tra le finalità dell'Unione dei Comuni, oltre alla possibilità di gestione associata di servizi e funzioni, vi è quella di migliorare l'uso delle risorse rendendo più efficienti la gestione delle funzioni e la prestazione dei servizi ai cittadini, senza che venga alterata l'identità e la personalità giuridica dei singoli Comuni membri, realizzando economie di scala, attraverso l'operato di un soggetto amministrativo maggiormente influente per affrontare in modo più efficace la tutela del territorio e della sua economia, attraverso adeguate competenze e specializzazioni in una pluralità di ambiti.

PREMESSO INOLTRE

- che in data 18.11.2009, Rep. 15.816/7.835 a rogito notaio Scalabrini è stata costituita l'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza tra i Comuni di: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo Statuto;

- che i citati Comuni aderenti alla Unione Antigorio Divedro Formazza hanno espresso la volontà di gestire in forma associata mediante conferimento alla medesima, le funzioni, i compiti e le attività di Polizia Locale;

- che, nelle more di attuazione di un Corpo Unico di Polizia Locale, si è reso necessario attivare una convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Municipale su tutto il territorio dell'Unione,

TUTTO CIO' PREMESSO

tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'articolo 3 dello Statuto dell'Unione, ha per scopo il conferimento all'Unione di alcune delle funzioni demandate dalle leggi statali e regionali alla Polizia Locale.

2. La gestione associata delle funzioni di Polizia Locale di seguito specificate persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. La gestione associata del Corpo di Polizia Locale è finalizzata a garantire il costante presidio del territorio dei Comuni dell'Unione, mirante alla prevenzione ed al controllo dei fenomeni rilevanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione civile ed ambientale, per la tutela della sicurezza dei cittadini e dei bisogni emergenti. Tale obiettivo viene perseguito dai Corpi di Polizia Municipale insediati presso i Comuni dell'Unione che svolgeranno la propria attività d'istituto su tutto il territorio dell'Unione.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE

1. Le funzioni di cui all'art. 2 sono esercitate dai Corpi di Polizia Municipale di ciascun Comune Membro.

2. Al fine di rendere più efficiente l'attività di controllo, prevenzione e sicurezza sull'intero territorio delle Valli Antigorio Divedro e Formazza e di rendere omogenee procedure e modalità di intervento nel rispetto degli standard indicati dalle normative regionali, gli Agenti attualmente in servizio nei Comuni Membri dell'Unione svolgeranno specifiche attività su tutto il territorio dell'Unione dei Comuni.

3. La responsabilità dello svolgimento del servizio viene temporaneamente affidata al Segretario Direttore Generale dell'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza che si occuperà di supervisionare la corretta organizzazione del servizio associato e di relazionarsi con gli omologhi Responsabili del Servizio di ciascun Comune.

ART. 4 MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Le funzioni di Polizia Locale vengono effettuate dagli Agenti della Polizia Municipale per ciascun Comune dell'Unione che ne faccia richiesta. I Comuni sprovvisti di Agenti provvederanno al pagamento di un corrispettivo per i servizi resi sul proprio territorio.

2. Sul territorio dei comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Municipale previsti in forma associata, i componenti dei Corpi di Polizia Municipale rivestono la qualità di cui all'art. 5 della L. 65/86.

Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di Polizia Municipale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia Municipale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

3. L'Unione svolge le funzioni di capofila al fine di coordinare l'attribuzione dei servizi per ciascun Comune Membro e predisporre la rendicontazione delle relative spese.

4. Le funzioni del Servizio di Polizia Locale si possono così classificare:

- polizia amministrativa;

- polizia commerciale ed annonaria, compresa la gestione mercati ordinari, straordinari e delle fiere dei prodotti dell'ingegno con relativo versamento dei plateatici;
- polizia edilizia;
- polizia ambientale;
- polizia stradale;
- polizia urbana;
- polizia rurale e veterinaria, compresa la gestione amministrativa dei cani e degli altri animali randagi;
- pubblica sicurezza;
- polizia igienico sanitaria;
- educazione stradale;
- cessione fabbricati, e gestione adempimenti amministrativi per extracomunitari;
- rilascio di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico ed accertamenti relativi;
- gestione passi ed accessi carrai;
- rilascio autorizzazioni per installazione insegne pubblicitarie;
- comunicazioni e collaborazione con Uffici tributi dei vari Comuni per la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali comunali;
- organizzazione del controllo annuale della vegetazione a ridosso delle vie di comunicazione del territorio, con segnalazione ai proprietari;
- servizio di controllo del territorio;
- servizio di informazione e comunicazione;
- servizio rilascio licenze ed autorizzazioni di pubblica sicurezza e commerciali;
- servizi istituzionali presso i Comuni Membri;
- servizio di assistenza per i funerali e manifestazioni varie;
- accertamenti anagrafici;
- gestione verbali e contenzioso;
- riscossione proventi e formazione del ruolo per la relativa riscossione ;
- formazione ed aggiornamento;
- gestione segnalazioni ai comuni relative all'illuminazione pubblica ed al cattivo stato di manutenzione delle strade, piazze e vie pubbliche;
- gestione segnaletica stradale orizzontale e verticale
- gestione servizio notifiche
- funzioni di gestione operativa del servizio stesso.
- eventuale servizio di assistenza accesso scolastico;

Sono escluse dalla presente convenzione la guida dello scuolabus per i Comuni che utilizzano personale di polizia municipale anche in funzione di guida dello scuolabus e gestione parcheggi. Restano esclusi dalla presente convenzione e pertanto sono confermate in capo ai Sindaci dei Comuni le funzioni di Ufficiale di Governo.

ART. 5 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

1. La Giunta dell'Unione è l'organo competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività del servizio di Polizia Locale normata dalla presente Convenzione; a tal fine la Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare, con specifica competenza legale e amministrativa, il Responsabile del Servizio.

L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle attività di Polizia Locale attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

Almeno un volta ogni anno, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

ART. 6 – PERSONALE

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, i Comuni Membri dell'Unione si avvalgono di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero richiedono l'attivazione di altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità.

2. Il Responsabile del Servizio coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio.

Ha altresì il compito di:

- recepire le direttive generali del Presidente e del Direttore dell'Unione ed elaborare piani operativi annuali riguardanti la presenza del personale di Polizia Locale nei vari Comuni aderenti. Gli interventi dovranno essere approvati dalla Giunta dell'Unione ed avallati dal Sindaco interessato;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato;
- relazionare tempestivamente al Sindaco di ciascun Comune o suo delegato, su richiesta dello stesso, sul servizio svolto nel territorio del proprio Comune o su singoli fatti e/o circostanze.

ART. 7 – DURATA E RECESSO

1. In accordo con l'art.6 dello Statuto dell'Unione, la durata della convenzione è a tempo indeterminato e decorre dalla sua sottoscrizione.

2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi.

3. L'Unione, in coerenza con l'art. 7 dello Statuto, con la delibera consiliare di presa d'atto della revoca, verifica il permanere delle condizioni per la gestione associata della funzione e del servizio. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione del servizio per i restanti Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni, acquistate durante il periodo di attività della Convenzione.

ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

1. L'Unione, in qualità di capofila della convenzione ed in collaborazione con il personale dei Comuni Membri, predisporrà un riepilogo dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio presso i vari Comuni e provvederà a riequilibrare i crediti ed i debiti.

Al finanziamento delle spese per il servizio oggetto della presente convenzione si provvede come segue:

- a) con trasferimenti della Regione e di altri enti pubblici e/o privati;
- b) con trasferimenti dei Comuni per la compartecipazione delle spese a qualsiasi titolo sostenute presso il proprio Ente, proporzionalmente ai servizi effettivamente svolti nel proprio ambito territoriale ed alla presenza di personale assicurata, a favore dei Comuni che avranno svolto il servizio con il proprio personale.

ART. 9 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI

I proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazione di altre leggi restano di spettanza dei Comuni nel cui ambito territoriale le sanzioni stesse vengono elevate, nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 10 – PATRIMONIO E BENI STRUMENTALI

1. I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano ad autorizzare l'utilizzo di tutte le attrezzature ed i beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione a favore dei Comuni che la sottoscriveranno.
2. Nello svolgimento dei servizi trasferiti vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.
La custodia, la gestione delle attrezzature in proprietà nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico degli Enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.
Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo, le spese conseguenti saranno equamente ripartite tra i Comuni associati.
In caso di scioglimento dell'associazione, le attrezzature acquistate in comune, saranno suddivise, previo accordo tra gli associati.
3. I Comuni pertanto comunicheranno la percentuale di utilizzo delle suddette attrezzature a favore di altri Comuni Membri all'Unione dei Comuni, al fine di quantificare il costo effettivo dei servizi prestati. .

ART. 11 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato ubicati presso i poli comunali devono essere nominati Incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione dei Comuni si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.